



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA

Numero 46 del 17-04-2023

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di deleghe di competenze amministrative dello Stato alle Regioni ed in particolare l'art. 59, che delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare l'art. 105;

VISTA La L.R. 18 novembre 1999, n. 33, "Disciplina relativa al settore commercio" che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi in materia di commercio, e nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ai sensi dell'art. 189, comma 1 e dell'art. 191, comma 2, della L.R. 6 agosto 1999, n. 14;

VISTA la Legge Regione Lazio 06 agosto 1999, n.14, in materia di organizzazione delle funzioni a livello locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la Legge 04 dicembre 1993, n. 494, "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 05/10/93, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime";

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n.42, "Disposizioni in materia di armonizzazione delle normative Nazionali In materia di inquinamento acustico- Modifiche al D.Lgs. 194/2005 e alla L.R. 447/1995";

VISTA la L.R. 8/2015, "Disposizioni relative all'utilizzazione del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative. Modifiche alla L.R. n.13/2007;

VISTA la Legge 05/02/1992, n.104, relativa all'assistenza all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTA la L.R. 03 agosto 2001, n. 18, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio, modifiche alla L.R. 06 agosto 1999, n.14";

VISTE le delibere della Regione Lazio n. 1705, del 18/07/2000, n. 1161 del 30/07/2001 e n. 373 del 24/04/2003, recanti linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della L.R. Lazio 06/08/1999, n.14;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la D.G. Regione Lazio n. 1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delega, ai sensi della L.R. 06 agosto 1999, n.14": testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni Demaniali Marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa. Revoca D.G. Regione Lazio n. 1494, del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della D.G. Regione Lazio n. 2816, del 25 maggio 1999; D.G. Regione Lazio n. 1705, del 18 luglio 2000;

VISTE le D.G. Regione Lazio n. 425/2002 e 373/2003, integrative alle disposizioni e adeguamenti normativi alla D.G.R. n. 1161/2001;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Regolamento Regionale n.19 del 12/08/2016 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTA l' Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in vigore;

VISTA la propria precedente Ordinanza balneare n. 23 del 14/04/2022, modificata con ordinanza 27 del 20/04/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di individuazione delle spiagge dedicate ad attività ludico-sportive e per accesso con animali d'affezione e di approvazione delle relative disposizioni specifiche per lo svolgimento delle attività;

VISTI gli artt.17, 28, 30, 68, 81, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 87/1990, inerente il divieto d'uso, durante la stagione balneare, della larva di mosca canaria, conosciuta comunemente come "bigattino";

VISTA la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio marittimo, in data 24 maggio 2001, dell'allora Ministero dei trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione marittima e Interna – unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTA L.R. 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio";

VISTA la L.R. n. 13 del 06/08/2007, "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. n. 14, del 06/08/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTI gli articoli 8 e 9 del Regolamento della Regione Lazio n. 11, del 15 luglio 2009, "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";

VISTA la sentenza della Suprema Corte di Cassazione. I Sezione Civile, n. 13589 del 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnati di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio.

ORDINA

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza si applica a chiunque fruisce o gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione frequentate da bagnanti quali: stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, spiagge libere, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, su tutto il litorale del Comune di Montalto di Castro.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto, in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

La presente Ordinanza sostituisce integralmente tutte le precedenti Ordinanze balneari Comunali emanate

ed è fatto obbligo di esporla.

ART. 2 STAGIONE BALNEARE

2.1 La stagione balneare, arco temporale nel quale le strutture balneari possono esercitare la propria attività, è compresa tra il 1 Maggio ed il 30 Settembre 2023;

le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni, in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica, della Regione Lazio e delle autorità Nazionali competenti.

2.2 Le strutture balneari, nel periodo compreso tra il 10 Giugno ed il 17 Settembre, di ogni anno, debbono garantire l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti, in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

2.3 E' fatto obbligo alle strutture balneari di rimanere aperti, senza interruzioni giornaliere, dal giorno 10 Giugno al giorno 17 Settembre di ciascun anno, salvo avverse condizioni meteorologiche.

2.4 Nei periodi che vanno dal 01 Maggio al 30 Maggio, nonché dal 18 Settembre al 30 Settembre di ogni anno, è consentito utilizzare le strutture balneari esclusivamente per fini elioterapici, previa comunicazione scritta, da notificare all'ufficio Demanio e alla Delegazione di Spiaggia Guardia Costiera, almeno 10 giorni prima del periodo di interesse, secondo le indicazioni di seguito illustrate:

Nei periodi sopraindicati, dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Nel periodo di apertura per attività elioterapica, gli stabilimenti balneari devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione all'art. 23 della Legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap"), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio pattini, canoe, imbarcazioni, ecc.).

Fermo restando l'obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni / nulla osta di carattere edilizio/urbanistico, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1° Aprile; le operazioni di smontaggio devono iniziare prima del 15 ottobre ed essere concluse entro il 30 ottobre.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti, sarà cura e responsabilità dei concessionari valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie ai fini della sicurezza dei fruitori.

In questi archi temporali: 15/30 Aprile e 18 Settembre 30 Ottobre, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge), devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e gli stabilimenti potranno rimanere chiusi al pubblico (comprese le attività secondarie annesse, quali bar, ristoranti, ecc.).

Il concessionario nel caso suddetto, dovrà comunicare al Comune, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura.

ART. 3 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.

Disciplina Generale sugli arenili

3.1 Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle autorità competenti. L'apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante, ecc.) sarà disciplinata dalla vigente normativa per il commercio.

L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso, va dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ogni giorno.

Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione, per l'intera durata dell'orario di balneazione ovvero, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l'intero orario di balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti sia in caso di necessità, sia per garantire la turnazione degli stessi.

3.2 I Concessionari dovranno assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili, per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

3.3 I Concessionari dovranno provvedere alla perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, almeno una volta al giorno. I suddetti dovranno altresì provvedere, in caso di presenza di arenile libero limitrofo all'area in concessione, alla pulizia dello stesso per 50m a destra e a sinistra dei limiti della concessione. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori e portati a discarica autorizzata e non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

3.4 Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità e una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di 3,00 metri dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di 4,00 metri.

3.5 Le zone in concessione devono essere delimitate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con pali di castagno di altezza non superiore a 90 centimetri e gomene, che non impedisca, in ogni caso la visuale. Queste delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico.

3.6 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di persone con mobilità ridotta mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì disporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree di concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, secondo quanto previsto dal regolamento regionale del 12/08/2016 n. 19. Allo stesso fine i percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

3.7 E' fatto obbligo ai concessionari, ai fini dell'integrazione delle persone con mobilità ridotta, di dotarsi e di mettere a disposizione gratuitamente appositi ausili speciali adatti alla balneazione (sedie job).

3.8 Per l'esercizio dello stabilimento balneare e delle strutture balneari in genere, occorre munirsi di idoneo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

3.9 I servizi igienici dello stabilimento devono essere collegati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale divieto dovrà essere riportato in maniera ben visibile all'interno dello spazio doccia. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentirne l'immediata identificazione. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.

3.10 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

3.11 Tutti gli Stabilimenti Balneari devono essere dotati di un presidio medico di primo soccorso. Sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti, dovranno essere assicurati secondo quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità Marittima competente e dalle normative vigenti.

3.12 Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico fisso o mobile.

3.13 I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile, apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap.

3.14 I concessionari hanno altresì l'obbligo di esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, le vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e del Comune, disciplinanti l'uso degli arenili e del mare e la concessione demaniale marittima. Affiggere appositi cartelli (redatti in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio, in base al dato demografico), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali situazioni di pericolo, nonché sugli orari di balneazione, sui servizi offerti, sulle tariffe e ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta.

3.15 I concessionari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché dei materiali derivanti dall'espletamento delle attività commerciali esercitate sull'area concessa. Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato. Gli stessi devono essere mantenuti in ordine e svuotati regolarmente.

3.16 Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici.

3.17 I concessionari possono, previa comunicazione all'Ufficio demanio del Comune, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie per la loro concreta fruibilità da parte degli utenti, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente e realizzati in materiale eco-compatibile. Tutte le attrezzature dovranno essere obbligatoriamente rimosse al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra

autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

3.18 Ogni stabilimento balneare, rimessaggio imbarcazioni ecc., deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia. I concessionari/gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

3.19 Qualora i concessionari per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti ed autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico-sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza.

Art. 4 PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del litorale del Comune di Montalto di Castro, durante la stagione balneare, **è vietato**:

4.1 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Tuttavia è possibile svolgere all'interno della concessione manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.), che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del Comune, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento. Tali manifestazioni sono assolutamente vietate dalle ore 13.00 alle ore 15,00. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette, dovranno essere opportunamente recintate con idonee reti di protezione. Il concessionario, prima dell'installazione di ogni e qualsiasi struttura, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e/o N.O. urbanistici, paesaggistici e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività.

4.2 Fatte salve le deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, durante la stagione balneare è consentito condurre e far permanere animali d'affezione, nel rispetto delle specifiche disposizioni e prescrizioni, solo sulle spiagge libere dedicate e allo scopo individuate dal Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale.

I cani devono avere guinzaglio e museruola, nel rispetto degli altri bagnanti e il proprietario, deve portare con sé paletta e sacchetti per raccogliere le deiezioni dell'animale.

Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso, ordinati al servizio di salvataggio, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione e in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima.

E' comunque sempre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale di taglia grande (equini e similari), quando la spiaggia è frequentata da bagnanti e/o persone in genere.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- che le postazioni dedicate all'utenza con al seguito animali distino almeno 5 metri dai limiti della concessione;
- che la percentuale delle postazioni destinate all'accoglienza degli animali non sia superiore al 10% delle postazioni totali;
- che gli animali non vengano condotti in acqua, più di 5 per volta, durante gli orari destinati alla balneazione;
- che in spiaggia, l'animale resti sotto l'ombrellone con il padrone;
- che sia salvaguardata comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza, nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.

L'accesso è in ogni caso proibito ad animali con sindrome aggressiva ed alle femmine durante il periodo estrale.

4.3 Accendere fuochi o fornelli sull'arenile, salvo in occasione di particolari manifestazioni e previa autorizzazione, in deroga alla presente Ordinanza.

4.4 Collocare tende, roulotte, campers e simili, nonché campeggiare anche temporaneamente nelle ore diurne e notturne.

4.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge e al soccorso.

Il transito dei mezzi d'opera necessari per le operazioni di carico/scarico merci e pulizia degli arenili, può essere svolto dal concessionario, solo ed esclusivamente dalle ore 20:00 alle ore 08:00, fatta eccezione di interventi urgenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Comunale.

Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.

4.6 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo.

4.7 Pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune.

4.8 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

4.9 Lasciare unità in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte delle Ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari che comunque devono essere posizionati al di fuori dei 5 ml di libero transito.

4.10 Lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

4.11 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie sgabelli, teli ecc. , nonché mezzi nautici la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.

4.12 Tenere il volume della radio, juke box ed in generale apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica. Detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso.

4.13 Esercitare attività commerciali ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato.

4.14 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza autorizzazione degli Enti preposti.

4.15 Effettuare pubblicità, mediante lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario se non espressamente autorizzati. Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni: - Sulle aree in concessione dotate di impianto fisso, autorizzato per diffusione sonora, in orari che non rechino disturbo alla quiete pubblica. I concessionari di impianti di diffusione sonora devono procedere obbligatoriamente alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità emessi da Organi Istituzionali (Regione, Comune, Capitaneria, ecc.)

4.16 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

4.17 Asportare le foglie secche di posidonia dalla linea di battigia ed estirpare la vegetazione psammofila presente sull'arenile.

4.18 Fermo restando il divieto di esercitare l'attività di pesca di qualsiasi tipo, disposto dall'Ordinanza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, il Comune provvederà ad individuare specifiche aree, delimitate e segnalate, destinate allo svolgimento della pesca sportiva con la lenza.

4.19 Limitatamente al periodo della stagione balneare, in ogni caso, è vietata l'immissione in mare, attraverso la modalità definita pastura, della larva di mosca carnaria conosciuta come "Bigattino" o organismi simili.

4.20 Depositare, anche temporaneamente, reti da pesca, attrezzi, natanti, carrelli e similari, tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime.

4.21 Esercitare attività (es. attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, ecc.) e organizzare manifestazioni, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 5 ATTIVITA' SUGLI ARENILI

5.1 E' consentito sulle spiagge libere, lo svolgimento in qualsiasi periodo dell'anno, di manifestazioni turistico-ricreative e/o sportive organizzate dai concessionari o da Associazioni senza scopo di lucro o Enti Pubblici che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggiati sull'arenile, che tassativamente dovranno essere rimossi al termine delle manifestazioni.

Le richieste relative devono pervenire all'Ente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'installazione e/o dell'evento. Le attività sopra citate, consentite ai soli fini demaniali, non esimono i richiedenti dall'ottenere tutti i N.O. e/o le autorizzazioni urbanistiche-edilizie, paesaggistiche e quanto altro eventualmente necessario, prima dell'installazione delle strutture e dell'inizio delle manifestazioni.

5.2 Per quanto attiene alle spiagge libere, permane il divieto di accesso ai cani, salvo che nelle aree dedicate e allo scopo individuate dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale, le quali pur mantenendo la connotazione di spiagge libere, nel rispetto di specifiche disposizione e prescrizioni, consentono l'accesso agli utenti accompagnati da animali d'affezione. Tali aree sono delimitate e segnalate da apposita cartellonistica.

ART. 6 DIVIETO DI BALNEAZIONE

La balneazione è vietata:

6.1 Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza emessa dalle Autorità competenti e segnalate con apposita cartellonistica.

6.2 Nelle zone previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con la quale sono state dettate le prescrizioni volte ad aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale.

ART. 7 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME.

Sulle aree demaniali marittime e sull'intero territorio di Montalto Marina e Marina di Pescia Romana, non è consentito il commercio in forma itinerante in esecuzione del "Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, ai sensi della L.R. Lazio 33/1999", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15/2013, da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39/2019, "Programmazione Commercio su aree pubbliche" e ss.mm.ii.

ART. 8 SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza, devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

- NUMERO UNICO EMERGENZA **112**;
- GUARDIA COSTIERA Numero Blu **1530** (numero gratuito per richiesta di soccorso);
- CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA **0766/1943419** - e-mail: cpciv.gov.it;
- DELEGAZIONE DI SPIAGGIA GUARDIA COSTIERA **0766/1943531**;
- POLIZIA LOCALE **0766/879007**.

ART. 9 RICORSO GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVO

A norma dell' art. 3, comma 4, della L.241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente Ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce, per quanto attiene al territorio del Comune di Montalto di Castro, l'Ordinanza balneare 2022, emanata dal Comune di Montalto di Castro.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del C.d.N., fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 47 del C.d.N., del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. e dal D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 € a 15.493,70€ e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune. Per quanto normato nella presente Ordinanza, vale il disposto del Regolamento Comunale per la gestione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistiche e ricreative, approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 02/08/2011, nonché il Regolamento Regionale n. 19 del 12/06/2016.

Avverso le sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per la violazione delle presenti norme, è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché, ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o da altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicata all'Albo online del Comune e sul sito istituzionale, all'indirizzo www.comune.montaltodicastro.vt.it, oltre che trasmessa agli Uffici Marittimi competenti, per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con i provvedimenti vigenti o futuri, emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

Fermo restando quanto previsto nella presente Ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non previste, il Comune, con provvedimento motivato, potrà concedere specifiche deroghe alle disposizioni impartite.

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine e alla Guardia costiera, una qualsiasi emergenza, se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino).

Montalto di Castro, 17-04-2023

IL RESPONSABILE DEL URBANIST
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005